



ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 206 del 7 giugno 2016.

“Parco nazionale 'Isola di Pantelleria' - Istituzione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni” e i successivi decreti presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n. 33;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed, in particolare, l'articolo 2, comma 23;

VISTO l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge 29 novembre 2007, n. 222, ed, in particolare, l'articolo 26, comma 4-septies;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente prot. n.3550 del 7 giugno 2016, e relativi atti, concernente: “Istituzione Parco nazionale 'Isola di Pantelleria'. Richiesta di Intesa del Ministero dell'Ambiente alla Regione Siciliana” (Allegato “A”);

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 3550/2016 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel trasmettere la richiesta di Intesa





Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui alla nota prot. n. 12365/Gab del 7 giugno 2016, con allegato schema di decreto istitutivo del parco nazionale Isola di Pantelleria e relativa disciplina di tutela, rappresenta che quale atto preliminare alla formale intesa di richiesta alla Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della citata legge n. 426/1998, sono stati esitati i previsti parerei tecnici dai competenti dipartimenti regionali, segnatamente dal Dipartimento regionale dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

RITENUTO di dovere esprimere l'intesa alla istituzione del Parco nazionale 'Isola di Pantelleria', nonché di approvare lo schema di decreto presidenziale istitutivo del Parco e dell'Ente Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria, di cui alla citata nota prot. n. 3550/2016 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di esprimere l'intesa alla istituzione del Parco nazionale 'Isola di Pantelleria', nonché di approvare lo schema di decreto presidenziale istitutivo del Parco e dell'Ente Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui alla nota prot. n. 3550 del 7 giugno 2016, e relativi atti, allegato "A" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)

pag. 2 di 2



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA



ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7-6-16 ALLEGATO A PAG. 1

Regione Siciliana
Assessorato Regionale
del Territorio e dell'Ambiente
via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
L'Assessore

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
07 GIU. 2016
PROT. N. 2398

PROT. N. 3550 del 07/06/2016

OGGETTO: Istituzione Parco nazionale "Isola di Pantelleria". Richiesta di Intesa del Ministero dell'Ambiente alla Regione Siciliana.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. le Presidente
della Regione Siciliana
Palazzo d'Orleans
Palermo

Alla Segreteria di Giunta Regionale
Palazzo d'Orleans
Palermo

Si trasmette, per il preliminare esame della Giunta regionale, la richiesta di Intesa pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi della legge n. 426/98, con allegato lo schema di decreto istitutivo del parco nazionale Isola di Pantelleria e della relativa disciplina di tutela.

L'istituzione del Parco di Pantelleria è stata prevista con la legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 26, comma 4 -septies. L'iter istitutivo è disciplinato dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/91 che all'art. 8 prevede l'istituzione di parchi nazionali nel territorio delle Regioni a statuto speciale, previa stipula di un'intesa tecnico-amministrativa tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione interessata, sentiti gli enti locali coinvolti. Nel 2015, su richiesta del Presidente della Regione, è stato ripreso l'iter istruttorio interrotto nel 2010, e il Comune di Pantelleria ha presentato una nuova cartografia del parco evidenziando alcune modifiche migliorative rispetto alla precedente proposta licenziata nel 2010. Si è quindi proceduto all'attivazione del previsto tavolo tecnico istituzionale, convocato nel mese di marzo 2016, presso il Ministero, in cui sono stati discussi gli aspetti tecnici e regolamentari connessi all'istituzione del parco e definiti gli aggiornamenti e le modifiche necessarie. Il tavolo si è concluso positivamente e si è pervenuti successivamente allo schema di decreto istitutivo condiviso. Quale atto preliminare alla formale intesa di richiesta alla regione, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge n. 426/98, sono stati esitati i previsti pareri tecnici dai competenti dipartimenti regionali, segnatamente dal Dipartimento dell'Ambiente e dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale.

Con nota prot. n. 0012365/Gab. del 07/06/2016 è pervenuta la formale richiesta di Intesa a firma dell'on.le Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, completa di schema di decreto per l'istituzione del Parco nazionale di Pantelleria con, all'allegato A, la disciplina di tutela, in uno con la cartografia in scala 1:10000 di perimetrazione e zonazione dell'istituendo parco, ai fini dell'espressione della prevista intesa istituzionale da deliberare da parte della Giunta di Governo.

4/6/2016
Giovanni G. G. G.
A.

L'Assessore del Territorio e Ambiente

Mauro Croce



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7.6.16 ALLEGATO A PAG. 2

*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

**REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0012365/GAB del 07/06/2016**

Al Presidente
della Regione Autonoma Siciliana
Rosario Crocetta
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza 21
90129 Palermo

**Oggetto: Istituzione del Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria. Richiesta
d'intesa ai sensi della legge n. 426/98.**

La legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto, all'articolo 26, comma 4-septies, l'istituzione, tra gli altri, del Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria, stabilendo che vi si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione autonoma della Sicilia e sentiti gli enti locali interessati, in conformità all'articolo 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 112.

Nel 2015, a seguito della formale richiesta avanzata dalla S.V. e dal Sindaco del Comune di Pantelleria, è stato ripreso il relativo procedimento istruttorio che, nel 2010, attraverso l'apposito tavolo tecnico coordinato dalla Regione Sicilia, aveva condotto alla condivisione di uno schema di provvedimento istitutivo con relativa perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela del Parco, e che non era stato definito per la sopravvenuta contrarietà dell'Amministrazione comunale successivamente insediatasi.

Dunque, in data 19 ottobre 2015, la Regione Siciliana, in accordo con il Comune di Pantelleria, ha presentato una nuova proposta cartografica del Parco, contenente una modifica alla zonazione concordata nel 2010, supportata dalle necessarie motivazioni tecniche, nonché lo schema di DPR istitutivo con relativa disciplina di tutela.

Tale proposta è stata oggetto delle preliminari valutazioni di questa Amministrazione e quindi, attraverso un proficuo confronto tecnico con gli uffici regionali e con il Comune di Pantelleria, condotto a partire dall'incontro tenutosi l'8



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7.6.16 ALLEGATO A PAG 3

marzo 2016, si sono definiti tutti gli aggiornamenti e le modifiche necessarie, pervenendo alla predisposizione dello schema di decreto istitutivo condiviso.

D'altra parte, a seguito del devastante incendio che ha recentemente interessato Pantelleria, grave episodio di natura dolosa ed evidentemente intimidatoria rispetto alla volontà condivisa di istituire il Parco nazionale, ho valutato assolutamente necessaria una risposta ferma e chiara e ho dunque trasmesso gli atti, con carattere d'urgenza, alla Conferenza Unificata per l'espressione del parere di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo n. 112/98, in vista della riunione in calendario per il giorno 9 giugno 2016.

Ora, poiché al fine della prosecuzione dell'iter istitutivo, è altrettanto urgente acquisire l'intesa della Regione Siciliana, certo che la S.V. condivide l'iniziativa assunta per la più rapida conclusione del procedimento, trasmetto lo schema di decreto istitutivo del Parco nazionale in oggetto, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione e la connessa disciplina di tutela, richiedendo l'espressione della suddetta intesa, prevista dalla normativa vigente.

Gian Luca Gallati





DECRETO N. 206 DEL 7.6.16 ALLEGATO A PA 4

Schema di D.P.R.

istitutivo del Parco e dell'Ente Parco nazionali
dell'Isola di Pantelleria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, della medesima legge che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 1 che ne definisce finalità e ambito di applicazione;

Visto l'art. 77, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 – che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;

Considerato che, per effetto dell'art. 12, comma 13 bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";

Visto il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha previsto, all'art. 26, comma 4-septies, l'istituzione, tra gli altri, del Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria, stabilendo vi si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione autonoma della Sicilia e sentiti gli enti locali interessati, in conformità all'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 112/98;

Vista la sentenza n. 12 del 14 gennaio 2009 con la quale la Corte Costituzionale, in merito al giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione autonoma della Sicilia in data 24 gennaio 2008 avverso le previsioni dell'art. 26, comma 4-septies della citata legge 29 novembre 2007, n. 222, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale;

Vista la legge della Regione autonoma della Sicilia 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Assessoriale n. 741/44 della Regione autonoma della Sicilia 10 dicembre 1998 che istituisce la Riserva Regionale Orientata "Isola di Pantelleria", nonché il successivo D.A. del 30/10/2001 di ripermimetrazione della suddetta riserva ed il D.A. 07/09/2001 di modifica del Regolamento;

Considerato che la Regione autonoma della Sicilia ha proposto, ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, i siti di importanza comunitaria ITA010020 Isola di Pantelleria - Area costiera e ITA010019 Isola di Pantelleria - Montagna Grande, e ha designato, ai sensi della direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, la zona di protezione speciale ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante;

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2015 con il quale sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i siti di importanza comunitaria ITA010020 Isola di Pantelleria - Area costiera e ITA010019 Isola di Pantelleria - Montagna Grande, insistenti nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Pantelleria approvato con decreto regionale n. 8102 del 12 dicembre 1997 come modificato con successivi decreti regionali del 26 luglio 2000 e dell'11 ottobre 2001;

Visto il decreto del dirigente generale dell'urbanistica DDG n. 384 del 17 maggio 2005 di approvazione del Piano Regolatore Generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio di Pantelleria ai sensi dell'articolo 4 della legge della Regione Autonoma Siciliana n. 71/1978 e successive modifiche e integrazioni;

Revisione finale Maggio 2016



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7.6.16 ALLEGATO A PAG 5

Vista la legge della Regione Autonoma Siciliana 8 maggio 2007, n. 13, ed in particolare l'articolo 1, avente ad oggetto disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS;

Visto il decreto direttoriale n. 834 del 5 ottobre 2007 del Servizio II VAS- IA dell'Assessorato del territorio e ambiente della Regione Autonoma Siciliana a modifica del decreto direttoriale n. 572 del 3 luglio 2007 con il quale si approva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni il Piano Regolatore Generale del Comune di Pantelleria;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

Visto il riconoscimento attribuito dall'UNESCO che il 26 novembre 2014 ha iscritto "La pratica agricola tradizionale della coltivazione della "vite ad alberello" di Pantelleria" nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità e considerate le componenti di salvaguardia del territorio e di conservazione e tutela ambientale sottese alle motivazioni del riconoscimento;

Vista la nota prot. 14520 del 15 ottobre 2014 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Siciliana, richiamando la nota prot. 5090/GAB del 14 ottobre 2014 con la quale l'Assessorato regionale territorio e ambiente rappresenta l'avvenuto espletamento delle fasi istruttorie preliminari, ha richiesto l'istituzione di un tavolo istituzionale per l'intesa di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 394 del 1991, come modificata dall'articolo 2, comma 23, della legge n. 426 del 1998, sull'istituzione del parco nazionale di Pantelleria, e ha al contempo indicato per esso i rappresentanti regionali;

Vista la nota prot. 23155 del 6 novembre 2014 con la quale l'Amministrazione dell'ambiente, condividendo l'interesse alla ripresa del procedimento istitutivo del Parco nazionale di Pantelleria, ha evidenziato al Presidente pro tempore della Regione Siciliana l'opportunità di far precedere il tavolo istituzionale da un tavolo tecnico sull'istruttoria definita nel 2010 e ha richiesto in merito l'indicazione di un referente per l'avvio di un gruppo di lavoro ristretto;

Considerato che il suddetto tavolo tecnico, cui hanno partecipato, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comune di Pantelleria, gli enti e le amministrazioni interessate al procedimento istitutivo, ha svolto una verifica dell'istruttoria a suo tempo condotta che ha consentito, confermando la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici, agricoli e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati, di pervenire alla definizione e condivisione dello schema di provvedimento istitutivo e di disciplina di tutela del Parco, nonché della relativa perimetrazione e zonazione;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del -----, prot. n. -----, di trasmissione alla Regione autonoma della Sicilia dello schema di decreto di istituzione del Parco nazionale "Isola di Pantelleria" e della relativa cartografia, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione di tale Parco, in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del -----, prot. n. -----, con la quale si trasmette alla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema del decreto di istituzione del Parco nazionale "Isola di Pantelleria" e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisita l'intesa con la Regione Autonoma della Sicilia sull'istituzione del Parco Nazionale "Isola di Pantelleria", espressa con deliberazione della propria Giunta Regionale n. --- del ---;

Sentita la Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, che in data ----- ha espresso parere favorevole, Rep. n. -----, trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. ----- del -----;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

DECRETA

Articolo 1

1. E' istituito il Parco nazionale "Isola di Pantelleria".



IL SEGRETARIO



DECRETO N. 206 DEL 7.6.15 ALLEGATO A PAG. 5

2. E' istituito l'Ente Parco nazionale "Isola di Pantelleria" che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il territorio del Parco nazionale "Isola di Pantelleria" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:10.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la Regione Autonoma della Sicilia, Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, Dipartimento Ambiente e nella Sede dell'Ente Parco nazionale "Isola di Pantelleria".
4. Il territorio già incluso nella Riserva Naturale Orientata Regionale Isola di Pantelleria è ricompreso nel Parco nazionale "Isola di Pantelleria" ed è quindi sottoposto alla gestione dell'Ente Parco nazionale "Isola di Pantelleria" di cui al precedente comma 2 e alla disciplina di tutela allegata al presente decreto. La Riserva Naturale Orientata Regionale Isola di Pantelleria è soppressa con separato provvedimento di pari rango normativo della Regione Autonoma della Sicilia. La disciplina dei rapporti tra l'Ente Parco nazionale "Isola di Pantelleria" e il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, gestore della Riserva, è individuata al successivo articolo 5.
5. All'Ente Parco nazionale "Isola di Pantelleria" si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del Piano del Parco, di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell' "Allegato A" al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Il Piano del Parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, tiene conto di quanto stabilito nel presente decreto.
7. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata e approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, osservate le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

1. Sono organi dell'Ente Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) la Comunità del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di risorse strumentali ed umane messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione Autonoma Siciliana, dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali, dal Comando Corpo Forestale della Regione Autonoma Siciliana, dalla Provincia e dal Comune del territorio del Parco, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, e con le modalità definite dai competenti organismi deliberativi dell'Ente Parco.

Articolo 3

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello stato;
 - b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
 - c) i finanziamenti concessi dall'Unione Europea;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) eventuali redditi patrimoniali;
 - f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7/6/16 ALLEGATO A PAG 7

- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 4

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente Parco di cui all'articolo 2 le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di cui all' "Allegato A" del presente decreto e per tutte le attività che rivestono carattere di urgenza vengono rilasciate dalla Regione Autonoma Siciliana - Assessorato per il territorio e ambiente - che vi provvede con un Commissario ad acta, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 5

1. L'Ente Parco - fermo quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 4, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione, del Comune di Pantelleria, nonché degli uffici del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali e del Corpo Forestale della Regione Autonoma Siciliana, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'articolo 2 dell'"Allegato A".

2. La prosecuzione dei lavori silvo-colturali condotti sul patrimonio forestale gestito dal Dipartimento Regionale Foreste Demaniali è garantita dall'Ente Parco, fermo rimanendo il rispetto di eventuali prescrizioni e limitazioni dallo stesso Ente indicate, nel rispetto della convenzione stipulata tra il Comune di Pantelleria e lo stesso Dipartimento Regionale per l'affidamento in gestione dei terreni di proprietà del Comune. In ogni caso le attività di cui si tratta non devono comportare oneri di nessuna natura a carico dell'Ente Parco.

3. I beni patrimoniali della Regione Autonoma Siciliana, nonché degli altri Enti locali, previo accordo, sono concessi in uso all'Ente Parco.

Articolo 6

1. Al fine di favorire il mantenimento, il recupero e lo sviluppo dell'attività agricola tradizionale, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione sono attivate opportune forme di incentivazione attraverso la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394, e coordinato dagli articoli 24 e 25 della legge regionale siciliana 6 maggio 1998, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

2. A tal fine l'Ente Parco, entro 60 giorni dalla costituzione dei propri organi, può provvedere a trasmettere alla Regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 della predetta legge entro i successivi cinque anni.

Articolo 7

1. Al fine di promuovere e incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che sono coerenti con le finalità istitutive del parco.

Articolo 8

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7.6.16 ALLEGATO A PAG. 8

Allegato A
DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE
"ISOLA DI PANTELLERIA"

Art. 1.

Zonazione interna

1. Il territorio del Parco nazionale "Isola di Pantelleria", così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone:
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione;
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.

Art. 2.

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali;
 - b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;
 - c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale;
 - d) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra Ambiente, Paesaggio e Territorio, nonché di attività ricreative compatibili;
 - e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
 - f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei dammusi, dei centri e dei nuclei abitati rurali e costieri;
 - g) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e di attività connesse alle caratteristiche geomorfologiche dell'isola, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco Nazionale "Isola di Pantelleria":
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso;
 - b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
 - c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7-6-16 ALLEGATO A PAG 9

- d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco;
- f) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'articolo 7 e al comma 1, lettera b) dell'articolo 8;
- g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
- m) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, nonché le tradizionali recinzioni dei fondi rustici - muretti a secco, giardini panteschi, stenditoi ed aie - realizzati con materiali tradizionali;
- n) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;
- o) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettera c);
- p) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei "dammusi", manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dall'articolo 4 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dall'articolo 44 della Norme tecniche di attuazione del P.T.P.; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del "dammuso" è condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;

Art. 4.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all'articolo 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
 - a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti;
 - b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
 - c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;
 - d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
 - e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7.5.16 ALLEGATOA..... P. 10

territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015;
g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

Art. 5

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all'articolo 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
 - a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a);
 - b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
 - c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015.

Art. 6

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco Nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente e le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).
2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:
 - a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
 - b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
 - c) le opere di mobilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e all'articolo 8, comma 1, lettera a);
 - h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche e l'utilizzazione delle fonti di energia endogene;
 - c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
 - d) i piani forestali;
 - e) i piani di miglioramento fondiario.
3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357.
4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo articolo 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7.6.16 ALLEGATO A PAG. 11

Art. 7

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
 - a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
 - b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
 - c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione sulla vetta della Montagna Grande e su altri siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco.
 - d) le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche e l'utilizzazione delle fonti di energia endogene.
2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, purché la valutazione d'incidenza verifichi l'assenza di incidenze significative sugli habitat e sulle specie tutelati, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei soli "dammusi" esistenti. Tali ampliamenti, in coerenza con il Piano territoriale paesistico vigente, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo, non devono comunque eccedere i cinque metri quadri di superficie utile, e sono in ogni caso esclusi nelle aree delle fasce di rispetto del Lago di Venere e dell'ambito costiero. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.

Art. 8

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
 - a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
 - b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia sostenibile provenienti dal sottosuolo;
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco.
 - c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
 - d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001.
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco;
 - e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e con le limitazioni di cui ai decreti direttoriali regionali n.



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 206 DEL 7.6.16 ALLEGATO A PAG 12

834/2007 e n. 572/2007 di approvazione del Piano Regolatore Generale di Pantelleria ai sensi del DPR n. 357/1997; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

- f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

Art. 9

Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D, E, F, G, Cave del Gelkamar, individuate nel Piano Regolatore Generale di Pantelleria, ancorché non rappresentate nella cartografia del Parco allegata al decreto istitutivo. Vi appartengono i Centri Rurali e i Nuclei, come definiti dagli articoli 42 e 43 del Piano Territoriale Paesistico, e i Borghi Costieri. Sono altresì incluse in zona 3 le aree delle infrastrutture portuali di Scauri e le caratteristiche infrastrutture turistiche dei borghi costieri. La realizzazione degli interventi previsti nelle suddette zone avviene previa elaborazione e approvazione dei relativi piani attuativi di settore portuale e turistico.
2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del Presidente della Giunta regionale.
3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione in conformità al decreto istitutivo del Parco e alla disciplina del Piano Territoriale Paesistico, sostituendo quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto stabilito dalla legge Regionale n. 14/1988 e successive modifiche e integrazioni, assumendo altresì le determinazioni sulle valutazioni di incidenza previste dall'articolo 5 del DPR n.357/1997, secondo la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13. A tal fine, l'Ente Parco può avvalersi di un apposito comitato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n.394/1991.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Art. 11

Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è affidata al Corpo Forestale della Regione autonoma della Sicilia nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n.426, nonché all'Arma dei Carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.




IL SEGRETARIO



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Il presente documento, composto da 15 pagine, è stato redatto sulla base dei testi contenuti nelle pubblicazioni ufficiali delle singole amministrazioni ed enti cui si rimanda ai fini della loro validità legale. Viene distribuito sotto licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia"